

ACCORDO INTEGRATIVO TERRITORIALE DELLA PROVINCIA DI SIRACUSA TERZIARIO DISTRIBUZIONE E SERVIZI

Il giorno 29 luglio 2010 presso la sede dell'Unione Generale dei Commercianti della provincia di Siracusa

Tra

L'Unione del Commercio, Turismo e Servizi –Confcommercio Imprese per l'Italia -della Provincia di Siracusa, rappresentata dal Presidente sig. Roberto Mazza

E

La Uiltucs Uil di Siracusa rappresentata dal Segretario Generale sig.ra Anna Floridia.

La Fisascat Cisl di Siracusa rappresentata dal Segretario Generale sig.ra Venera Carasi.

Stipulano

Il presente contratto integrativo territoriale per le aziende e per i dipendenti del terziario della distribuzione e dei servizi, valido per tutto il territorio provinciale di Siracusa.

SFERA DI APPLICAZIONE

Le parti convengono che il presente contratto integrativo, stipulato ai sensi delle previsioni di cui ai CCNL, Confcommercio, disciplina in maniera unitaria su tutto il territorio provinciale di Siracusa i rapporti di lavoro a tempo indeterminato e, per quanto compatibile con le disposizioni di legge, i rapporti di lavoro a tempo determinato tra tutte le aziende del terziario, della distribuzione dei servizi, che svolgono la propria attività con qualsiasi modalità. L'accordo inoltre prende spunto e risulta coerente e funzionale alle previsioni di legge, agli accordi vigenti e segnatamente:

Relazioni sindacali

Di norma al fine di migliorare le relazioni sindacali già presenti sul territorio provinciale, le parti concordano di incontrarsi almeno una volta l'anno per realizzare un confronto complessivo sui temi di maggiore rilevanza del settore.

Di norma l'incontro si realizzerà nei primi tre mesi di ogni anno di calendario e i temi che verranno affrontati riguarderanno:

- La situazione economica della Provincia di Siracusa, con particolare riferimento al terziario, ovvero ai settori facenti parte la sfera di applicazione dei CCNL sottoscritti;
- Prospettive di sviluppo sul territorio-nuove aperture-;
- Il mercato del lavoro (part-time, contratti di inserimento, diritti di precedenza, eventuali forme di flessibilità), con particolare riferimento anche alle tematiche della regolarizzazione ed emersione;
- L'utilizzo degli impianti, gli orari di apertura e le deroghe previste dalle normative vigenti;
- L'interlocuzione con gli enti locali sulle materie di competenze delle parti;
- La sicurezza sui luoghi di lavoro;
- Le pari opportunità.

Tali incontri potranno comunque tenersi a richiesta di una delle parti stipulanti il presente contratto integrativo ed i temi sopra evidenziati potranno essere implementati con altre argomentazioni di interesse delle stesse.

Le parti concordano altresì che di norma annualmente verrà realizzata un'iniziativa pubblica sullo stato del settore, le cui modalità di realizzazione saranno concordate nel corso dell'incontro annuale prima richiamato.

art. 2 **Mercato del lavoro**

Le parti, al fine di agevolare l'accesso al mercato del lavoro e comunque di fornire elementi utili e più rispondenti alle esigenze dei lavoratori e delle imprese, concordano quanto di seguito:

- **Rapporti a tempo parziale**

In riferimento alle previsioni di cui ai rispettivi CCNL, nei capitoli riferiti alla stessa materia, le parti concordano che su tutto il territorio provinciale potranno realizzarsi, in deroga, contratti di lavoro, della durata non inferiore alle 8 ore settimanali frazionabili in orari non inferiori a 4 ore per le giornate di venerdì, sabato domenica e nei giorni festivi a cui potranno accedere studenti e/o lavoratori occupati a tempo parziale presso altro datore di lavoro. Rimane inteso che la prestazione svolta nella giornata di domenica o nei giorni festivi, sarà retribuita oltre che con la normale retribuzione con la maggiorazione del 30% quale maggiore gravosità della prestazione resa. Le maggiorazioni previste dal presente articolo non rientrano nella retribuzione globale di fatto ed eludono il computo della maggiorazione su ogni altro istituto retributivo.

Ai fini del necessario monitoraggio da effettuarsi per evitare abusi sul ricorso a tale forma contrattuale, i datori di lavoro trasmetteranno il prospetto informativo allegato al presente accordo in caso di ricorso a detta tipologia contrattuale, con possibilità di certificazione del rispetto delle previsioni contrattuali previste dal presente accordo, all'EBPT

- **Contratto d' inserimento**

I datori di lavoro, in regola con l'applicazione delle norme contrattuali, che assumono lavoratori con contratto di inserimento, ai sensi degli art.54 e seguenti del D.Lgs. 276/03 nonché dei vigenti CCNL, del presente accordo e di quanto previsto da quello sottoscritto in data 07/10/2004, provvedono a darne comunicazioni scritte alla specifica Commissione dell' Ente Bilaterale al fine di ricevere gratuitamente la somministrazione della formazione teorica, ripartita fra l'apprendimento di nozioni, di prevenzione antinfortunistica e di disciplina del rapporto di lavoro ed organizzazione aziendale, nella misura minima prevista dagli accordi interconfederali.

L'Ente Bilaterale potrà inoltre realizzare congrue fasi di addestramento specifico, impartite anche con modalità di formazione on line.

L' Ente Bilaterale, ovvero la commissione, certificherà le competenze acquisite attestanti l' effettiva esecuzione della formazione. Copia della stessa verrà fornita al datore di lavoro ed al lavoratore. Restano ferme tutte le altre previsioni previste dal richiamato accordo.

art. 3 **Certificazioni dei contratti**

Le parti istituiscono la commissione paritetica per la certificazione dei contratti di cui agli art.75 e seguenti del D.Lgs 276/03 presso L'EBPT.

Entro tre mesi dalla firma del presente accordo le parti si impegnano a definire i procedimenti di buona pratica e di certificazione di cui all' art.78 D.Lgs 276/03.

art. 4

Apprendistato

In ragione delle peculiari condizioni del territorio provinciale e delle diffusioni dei fenomeni del lavoro sommerso ed irregolare, le parti ai sensi dell'art.49 comma 3 del Decreto Legislativo 276/2003, nonché considerato quanto previsto all'art. 23 comma 2 del D.L. 112/08 e dalle previsioni dei CCNL di categoria ed in particolare quanto previsto nella dichiarazione a verbale n. 2 inserita dopo l'art.60 del ccnl di categoria convengono di disciplinare il rapporto d' apprendistato professionalizzante su tutto il territorio provinciale per la durata del presente accordo sulla base dei seguenti principi:

Durata:

Si conviene che la durata del rapporto di apprendistato è prevista in:

- II livello settantadue mesi.
- III livello settantadue mesi.
- IV livello sessanta mesi.
- V livello quarantotto mesi

Le parti si danno reciprocamente atto che, le presenti previsioni hanno carattere sperimentale e vogliono implementare l'utilizzazione dello strumento dell'apprendistato ad oggi non pienamente utilizzato.

Pertanto convengono che a fronte di eventuali modifiche legislative, che dovessero intervenire nel periodo di vigenza del presente contratto, saranno tempestivamente valutate per apportare eventuali adeguamenti al presente accordo.

Formazione aziendale

Fermo restando quanto previsto all'art 49 commi 5 e5 bis del D.lgs. 276/03 al fine di dare attuazione delle previsioni di cui al comma 5 ter (comma inserito dall'art.23 c.2 DL112/08) le parti si impegnano a determinare entro tre mesi dalla firma del presente accordo i contenuti formativi, la durata, la modalità di erogazione della formazione, le modalità di certificazione del rapporto di lavoro e della formazione effettuata e le modalità di riconoscimento della qualifica professionale.

Ai fini della determinazione della definizione di formazione esclusivamente aziendale l'accordo da definire dovrà attenersi ai seguenti criteri:

Previsione di un monte ore di formazione formalmente verificabile di almeno 40 ore annue di natura trasversale per l'acquisizione di conoscenza di lingua straniera e linguaggi informatici coerenti con il contesto lavorativo e le mansioni da svolgere;

Definizione dei requisiti di soggetto con capacità formativa e modalità di certificazione di soggetto idoneo ad erogare formazione, presenza di locali idonei ai fini formativi e previsione del libretto formativo per la registrazione delle competenze anche con modalità di registrazione informatiche;

Definizione di procedure di certificazione del rapporto di apprendistato ai sensi dell'art. 75 e seguenti del D.Lgs., nonché di attestazione di regolare svolgimento della formazione coerentemente al profilo professionale conseguito.

Le parti convengono che, per l'applicazione della presente normativa, si adatterà una percentuale di conferma dell'85% dei lavoratori il cui contratto di apprendistato sia già venuto a scadere nei 24 mesi precedenti, con esclusione dei lavoratori che si siano dimessi, quelli licenziati per giusta causa,

per giustificato motivo soggettivo, per mancato superamento del periodo di prova e quelli che, al termine del rapporto di apprendistato, abbiano rifiutato di rimanere in servizio con un rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

Fermo restando quanto previsto dai CCNL di riferimento, in tema di trattamento economico, gli apprendisti assunti in forza del presente accordo, per gli ultimi sei mesi del rapporto di apprendistato, sarà riconosciuto il trattamento economico corrispondente al livello di inquadramento al cui conseguimento è finalizzato il contratto.

Le limitazioni di cui al presente comma non si applicano quando nel biennio precedente sia venuto a scadere un solo contratto d'apprendistato.

I datori di lavoro che vorranno accedere ai benefici ed alle procedure di certificazione dell'attività formativa, per gli apprendisti di cui al presente accordo, dovranno essere in regola con l'applicazione del CCNL e con gli accordi sottoscritti in sede provinciale.

Le parti s'impegnano anche al fine di garantire una omogeneità, a non sottoscrivere accordi aziendali peggiorativi rispetto al presente. Le aziende, a fronte di particolari esigenze, potranno segnalare le stesse all'Ente Bilaterale del Terziario di Siracusa che, nel quadro delle rideterminazioni prima evidenziate potranno valutare l'opportunità di una loro valorizzazione. Infine, valutata l'ipotesi che a livello regionale le parti possono dotarsi di uno specifico accordo sulla stessa materia, convengono che, a fronte di tale evento, conformeranno i contenuti di cui al presente testo alle eventuali nuove determinazioni in materia di apprendistato professionalizzante.

In tema di apprendistato, le aziende comunicheranno in forma scritta al lavoratore, almeno sei mesi prima della scadenza, la conferma o meno del rapporto di lavoro; in assenza il rapporto di lavoro si intende confermato a tempo indeterminato

art. 5

Diritto di precedenza

In riferimento alle previsioni di cui al CCNL, le parti concordano di normare la materia.

I lavoratori che abbiano prestato la loro opera presso aziende rientranti nella sfera d'applicazione di cui ai richiamati CCNL, hanno facoltà di esercitare il diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo determinato ed a tempo indeterminato tranne che non siano licenziati per giusta causa. I lavoratori interessati dovranno far pervenire all'azienda, nei 60 giorni successivi alla scadenza, del precedente contratto a/m lettera raccomandata richiesta di riassunzione, che potrà essere inviata, per opportuna conoscenza all'Ente Bilaterale del Terziario ed all'Ufficio Provinciale del Lavoro. Il lavoratore dovrà nella stessa dichiarare di trovarsi in possesso dei requisiti previsti dall'art 23 - 2° comma legge 28/02/1987 n° 56 – e sue modifiche ed integrazioni (art .9 bis decreto legge 20/05/1993 n°148 convertito con modificazioni dalla legge n°247/2007). Tale diritto avrà validità per tutte le attività aziendali ricadenti entro tutto il territorio provinciale.

ART. 6

Quote EBT

Le parti confermano la misura del contributo previsto dai CCNL di categoria a favore dell'Ente Bilaterale del terziario di Siracusa.

art. 7

Quote di assistenza contrattuale

Le Organizzazioni Sindacali dei lavoratori al fine di garantire le necessarie assistenze ai lavoratori del settore e la funzionalità dei servizi resi, compresi rinnovi contrattuali (direttamente o indirettamente anche attraverso l' EBT e le commissioni all'uopo costituite), concordano che con decorrenza 01/08/2010 la quota a carico dei lavoratori non iscritti al sindacato viene determinata in complessive euro 0,50 su paga base e contingenza e per quattordici mensilità che dovrà continuare ad essere erogato da parte delle aziende secondo le modalità già sperimentate ed applicate all'EBT, che assolve le funzioni ad esso demandate. Le attività di certificazione dei rapporti di lavoro e della corretta modalità formativa degli apprendisti potranno essere riconosciute a favore dei datori di lavoro che siano in regola con i versamenti all'Ente Bilaterale. Le superiori previsioni essendo innovative, sia rispetto alle previsioni contrattuali, nonché ai contratti integrativi aziendali, e trattandosi di materia non normata negli stessi, dovranno essere applicate integralmente.

art. 8

Orari commerciali e calendario deroghe annuali

Le parti attribuiscono particolare valore alla necessità di definire con le amministrazioni locali equilibrati calendari per le aperture in deroga, degli esercizi commerciali, e ad ogni altro tema connesso.

Le parti nell'auspicare che le Amministrazioni provinciali maggiormente rappresentative delle imprese del commercio e dei lavoratori, anche in ossequio agli art. 12 e 13 della legge regionale n° 28 del 22/12/1999, convengono di impegnarsi a formalizzare, ai tavoli di confronto, posizioni unitariamente concordate, con particolare riferimento al rispetto delle norme contrattuali e ogni concorrenza sleale, che trova nel mancato rispetto dei CCNL e degli accordi, margini concreti di affermazione.

art. 9

Lavoro domenicale e festivo

Le parti convengono sulla necessità di uniformare i trattamenti economici dei lavoratori del settore, chiamati a svolgere la propria attività lavorativa nelle giornate festive e domenicali. Pertanto, fatti salvi i trattamenti di miglior favore, di cui godono i lavoratori in virtù di contrattazione integrativa e /o usi e consuetudini, le parti concordano che la prestazione lavorativa nelle giornate domenicali e festive, anche per i lavoratori che hanno la domenica contrattualizzata quale giornata di lavoro da diritto alla maggiorazione del 30% sulle ore effettivamente lavorate, fermo restando il diritto ai riposi previsti dalla legge e dai CCNL.

art. 10

Elemento provinciale

Le parti convengono sulla possibilità di istituire, un salario variabile, correlato all' andamento economico delle imprese, aventi come obiettivo gli incrementi della produttività, nel rispetto dei tempi e delle modalità, dettati dai CCNL, assumono l'impegno, dopo la sottoscrizione dei nuovi contratti a realizzare specifici incontri di confronto per verificare i margini per la sottoscrizione di un accordo variabile di produttività definendo obiettivi e parametri.

